



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Polizia Municipale Comando e Servizi

ORDINANZA N. 20 in data 02/03/2010

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E UTILIZZO BOMBOLETTE SPRAY - SCHIUMOGENI DURANTE LA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DEL 07/03/2010

IL SINDACO

- Premesso che il giorno 28 FEBBRAIO 2010 , causa maltempo, non ha potuto svolgersi la consueta sfilata di carri allegorici e di gruppi in maschera, denominata "Carnevale Benefico Cossatese", e che gli organizzatori l'hanno riproposta per il giorno 07 MARZO 2010 dalle ore 13,00 alle ore 18,00 circa;
- Visto che da alcuni anni si è affermato il malcostume di utilizzare, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contenenti gas facilmente infiammabili;
- Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito della manifestazione si verifichino danni alle cose e alle persone, per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa dell'ordine pubblico , della sicurezza dei partecipanti al corteo e dei cittadini che vi assistono;
- Considerato opportuno adottare i provvedimenti del caso atti ad impedire l'insozzamento di strade, l'imbrattamento di monumenti, di vetrine e di esercizi commerciali in genere e che tali comportamenti possono innescare episodi di animosità, risse ed altri fatti di turbativa dell'ordine pubblico;
- Ritenuto necessario ed opportuno procedere, per quanto di competenza, all'adozione di un provvedimento amministrativo atto a vietare l'utilizzo in pubblico di bombolette spray e di ogni altro materiale usato allo scopo di imbrattare persone, cose e beni di varia natura al fine di salvaguardare il pubblico decoro, nell'ottica del mantenimento di un livello ottimale di pulizia materiale e morale, della quiete pubblica e della reciproca convivenza;
- Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

1) il divieto di vendere e di utilizzare nelle zone interessate dalla manifestazione in parola, prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette spray, schiuma da barba, ecc.) che possano imbrattare o molestare le persone o le cose.

Il divieto di cui sopra sarà vigente dalle ore 09,00 alle ore 19,00 del giorno 07 MARZO 2010.

2) Per le relative violazioni è fissata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00 oltre all'obbligo di provvedere all'immediata pulizia o al pagamento del danno causato, senza pregiudizio dell'eventuale sanzione penale avanti all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

DISPONE

- Le forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

- Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, al sito internet del Comune e pubblicizzata a mezzo stampa, date informazioni alle scuole del territorio e ai commercianti su aree pubbliche;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Claudio Corradino